REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:

1) Dott. Matteo Frasca — Presidente

2) Dott.ssa Virginia Marletta — Consigliera

3) Dott.ssa Valeria Peritore — Consigliera rel. est.

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta OMISSIS l Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, pendente

tra

PARTE ASSISTITA - DATI OSCURATI appresentata e difesa dall'Avv. Gaspare Passanante per procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;

Appellante

e

CONTROPARTE E DATI IDENTIFICATIVI OSCURATI

Appellato

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso:

appellante: "*1) accertare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e la mancata prova del credito, con revoca del decreto. 2) Accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Marsala Giudice Dott. Marcello Bellomo in data 18.01.2021 nell'ambito del giud* OMISSIS *ancelleria in data*

OMISSIS

fronte di ciò, la società convenuta non ha posto in essere alcuna delle attività processuali previste al fine di consentire l'utilizzabilità del documento *de quo*, come già statuito in primo grado e non oggetto di contestazione nella presente sede.

Alla luce di quanto sin qui rilevato – in riforma della sentenza impugnata – deve dunque essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.

****

La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza e dunque l'appellata deve essere condannata a rifondere le spese sostenut OMISSIS vengono liquidate – per ciascun grado di giudizio – come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, e dell'attività svolta dalle parti.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza OMISSIS emessa il OMISSIS dal Tribunale di Marsala:

- revoca il decreto ingiuntivo OMISSIS emesso in data OMISSIS al Tribunale di Marsala;

- condanna OMISSIS alla refusione, in favore di OMISSIS delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in € [ ] per compensi ed € [ ] per esborsi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge;

- condanna OMISSIS alla refusione, in favore di OMISSIS delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in € [ ] per compensi ed € [ ] per esborsi oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello il giorno 21.5.2026.

La Consigliera est.
Valeria Peritore

Il Presidente
Matteo Frasca